



COMUNE DI MANDELLO DEL LARIO
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO
DISCIPLINANTE L'INSTALLAZIONE
DEI DEHORS E DEI CHIOSCHI

**Approvato con Delibera di Consiglio Comunale
nr. 47 del 30.09.2021**

INDICE:

ART.1 – PREMESSA _____	pag. 2
ART.2 – OGGETTO _____	pag. 2
ART.3 – DEFINIZIONI _____	pag. 2
ART.4 – ESCLUSIONI DALL’AMBITO DI APPLICAZIONE _____	pag. 2
ART. 5 – TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI DEHORS _____	pag. 3
ART. 6 – LIMITI DIMENSIONALI DEI DEHORS _____	pag. 3
ART. 7 – CRITERI GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DI DEHORS _____	pag. 3
Art. 8 – DIVIETI _____	pag. 5
Art. 9 – ORARI _____	pag. 6
Art. 10 – PROCEDURA INSTALLAZIONE DEHORS. CONCESSIONE PER L’OCCUPAZIONE DI SUOLO _____	pag. 6
ART. 11 – DURATA _____	pag. 7
ART. 12 – RINNOVO _____	pag. 7
ART. 13 – DEPOSITO CAUZIONALE _____	pag. 7
ART. 14 – MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DANNI ARRECATI A TERZI _____	pag. 7
ART. 15 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO _____	pag. 8
ART. 16 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE PER ALTRI MOTIVI _____	pag. 8
ART. 17 – SANZIONI _____	pag. 9
ART. 18 – CANONE UNICO _____	pag. 9
ART. 19 – TASSA SUI RIFIUTI _____	pag. 9
ART. 20 – CHIOSCHI _____	pag. 10
ART. 21 – NORME TRANSITORIE _____	pag. 10
ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE _____	pag. 10
APPENDICE A – ABACO DELLE CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI _____	pag. 11

ART.1 - PREMESSA

L'Amministrazione Comunale riconosce la funzione positiva, in termini di miglioramento dell'offerta di servizi ai cittadini ed ai turisti, di aggregazione sociale, di rivitalizzazione del paese, dell'utilizzo del suolo pubblico per la realizzazione di strutture temporanee connesse ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ed alle attività artigianali alimentari, nell'ambito di regole codificate che ne garantiscano la compatibilità con i luoghi ed il decoro urbano.

ART.2 – OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le caratteristiche formali e dimensionali dei dehors e dei chioschi, i criteri di collocazione dei medesimi nel territorio comunale, nonché la procedura per il rilascio delle specifiche concessioni

ART.3 – DEFINIZIONI

Al fine del presente regolamento s'intende:

- “suolo pubblico”: aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti il suolo, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune, nonché le aree di proprietà privata sulle quali risulti legittimamente costituita una servitù di uso pubblico;
- “occupazione”: l'utilizzo particolare che un soggetto può fare di una porzione di uno spazio pubblico, a seguito di un ottenimento di apposita concessione;
- “concessione”: il provvedimento amministrativo con il quale il comune mette a disposizione di un soggetto una porzione del suolo pubblico, affinché per un tempo limitato possa farne un uso diverso da quello a cui esso è per natura destinato, stabilendo regole, condizioni e obbligo a cui è subordinata l'occupazione;
- “concessionario”: il soggetto persona fisica o giuridica titolare della concessione;
- “canone unico”: il corrispettivo che il concessionario è tenuto a pagare al comune per l'occupazione;
- “esercizio”: attività autorizzata per la somministrazione di alimenti e bevande o il consumo immediato sul posto di alimenti prodotti da artigiani;
- “autorizzazione”: atto amministrativo con cui si autorizza il titolare dell'esercizio all'occupazione temporanea del suolo pubblico per l'installazione di dehors o chioschi;
- “dehors”: qualsiasi struttura composta da elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente removibili, disposti su un solo piano a livello stradale, realizzati in modo funzionale e armonico su uno spazio pubblico, destinati agli esercizi definiti in precedenza. Essi non possono integrare requisiti strutturali obbligatori per il locale, poiché ne costituiscono soltanto un accessorio.
- “chiosco”: qualsiasi struttura di proprietà privata, prefabbricata, avente superficie coperta disposta su un solo piano a livello stradale, realizzata su uno spazio pubblico e destinata allo svolgimento di un'attività lucrativa (esercizio di attività artigianali, di attività di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici), che non costituisca pertinenza accessoria dell'esercizio di attività economica svolta in via principale in altri locali o spazi, pubblici o privati;

ART.4 – ESCLUSIONI DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono esclusi dal presente regolamento la collocazione su suolo pubblico di attrezzature necessarie per lo svolgimento di manifestazioni, fiere e mercatini, in quanto eventi speciali o occasionali, e soggetti a specifica disciplina.

I dehors su suolo privato, i quali restano disciplinati da specifiche norme di settore (edilizia e commercio).

Le occupazioni per una profondità massima di mt. 0,50, senza alcun tipo di delimitazione, in adiacenza al filo fabbricato dei locali, non costituisce dehor. Si specifica che l'occupazione è ammessa unicamente quando il loro posizionamento non reca intralcio alla circolazione veicolare e/o pedonale. Detta occupazione è in ogni caso soggetta al pagamento del Canone Unico.

ART. 5 – TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DEI DEHORS

Su tutto il territorio, i dehors dovranno essere pensati in modo da minimizzare il loro impatto ed armonizzarsi con l'ambiente circostante.

Sono previste n. 3 tipologie di dehors:

- **Dehor aperto:** lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto, non rilevando a tal fine le fioriere o altri elementi accessori qualora siano posti sullo spazio aperto in modo tale da non circoscrivere e racchiudere l'ambiente.
- **Dehor delimitato:** lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali e/o frontali, o qualsiasi altro elemento (es. pedana) che determinino un ambiente circoscritto.
- **Dehor chiuso:** il manufatto coperto formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto.

I dehors inoltre possono essere di carattere:

- **Stagionale:** se la struttura è posta su suolo pubblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare;
- **Permanente:** se la struttura è posta su suolo pubblico per l'intero anno solare e comunque per un periodo non superiore a quanto definito dall' art. 11 del presente Regolamento.

I dehors aperti o delimitati sono di loro natura tipologie principalmente stagionali, ma è possibile assoggettarli a concessione permanente, su valutazione dell'Amministrazione Comunale (Giunta Comunale).

Gli elementi costitutivi dei dehors sono classificati nell'appendice A del presente Regolamento.

ART. 6 – LIMITI DIMENSIONALI DEI DEHORS

La superficie massima occupabile su suolo pubblico con dehor è calcolata:

- per gli esercizi la cui superficie massima complessiva è fino a 15 mq, gli stessi avranno una superficie occupabile massima pari a 20 mq.
- per gli esercizi la cui superficie complessiva è compresa tra 15,01 mq. e 30 mq., gli stessi avranno una superficie occupabile massima pari a 30 mq;
- per gli esercizi la cui superficie complessiva è compresa tra 30,01 mq. e 70 mq, gli stessi avranno una superficie occupabile massima pari a 40 mq;
- per gli esercizi la cui superficie complessiva è superiore a 70 mq, gli stessi avranno una superficie occupabile massima pari a 60 mq;

ART. 7 – CRITERI GENERALI PER LA COLLOCAZIONE DI DEHORS

Il titolare dell'esercizio che intenda collocare su suolo pubblico un dehor di qualsiasi tipologia, dovrà ottenere dal Comune preventiva autorizzazione.

L'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico sarà rilasciata secondo le disposizioni di cui all'art. 10 del presente regolamento.

In presenza di vincoli di tutela previsti dal D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii. (Codice dei Beni culturali e del paesaggio), il richiedente deve ottenere le preventive necessarie autorizzazioni stabilite dal suddetto decreto legislativo.

Si specifica che, per i dehors di tipo chiuso e delimitato, il parere della commissione paesaggio comunale è sempre necessario, sia nelle zone soggette a vincolo che nelle zone non soggette a vincolo.

I titoli edilizi succitati sono da considerarsi in forma precaria, vevoli per la durata corrispondente per la concessione di uso pubblico dell'area.

I dehors devono essere installati in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggior attiguità possibile. L'occupazione per i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, ombrelloni e/o qualsiasi elemento di delimitazione (es. fioriere) deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.

Nel caso di occupazioni di suolo nell'ambito di parchi e giardini pubblici o di uso pubblico, il parere della struttura comunale competente che gestisce il verde pubblico risulterà vincolante per quanto riguarda la possibilità e le modalità di collocazione dei dehors.

Il dehor va preferibilmente ornato e abbellito con fiori freschi e piante ornamentali di ridotte dimensioni, che non creino ostacoli al passaggio veicolare e/o pedonale e comunque con un'altezza massima complessiva, calcolata da terra, pari a 1,60 mt.

Ai dehors dovranno essere garantiti i requisiti minimi di salubrità e comfort nel periodo estivo ed invernale; a tale scopo, è consentita l'installazione di impianti di climatizzazione per raffrescamento e riscaldamento che devono prevedere la massima sicurezza e bassi consumi energetici, mediante apparecchiature di ultima generazione ad alto rendimento.

Gli impianti a servizio del dehor dovranno avere carattere di temporaneità alla stessa stregua della struttura ove sono installati; pertanto, in fase di rimozione, gli stessi non dovranno compromettere la funzionalità dell'impianto principale dell'esercizio.

All'interno di piazze, l'occupazione può essere realizzata o può estendersi anche in spazi non prospicienti all'esercizio purché distinto non oltre 20 metri dall'ingresso dell'esercizio stesso (misurati lungo il percorso più breve) e che distino almeno 4 metri da altri fabbricati.

L'occupazione dovrà considerare le caratteristiche del traffico veicolare presente nella zona secondo i limiti e le modalità previste dall'art. 20 del Nuovo Codice della Strada, e fatte salve comunque le prescrizioni imposte dalle vigenti normative.

In particolare:

- l'installazione non è consentita, fuori dei centri abitati, sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni, nel Nuovo Codice della Strada
- nei centri abitati, l'occupazione dei marciapiedi può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2 C.d.S. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
- in nessun caso deve essere occultata la vista di eventuali impianti semaforici. Qualora l'installazione del dehor interferisca con la segnaletica verticale od orizzontale, il titolare dell'esercizio provvederà ai necessari adeguamenti, previo accordo con i competenti uffici comunali e con oneri a suo carico.
- in prossimità degli incroci il dehor non dovrà essere d'ostacolo alle visuali di sicurezza occorrenti per i veicoli e/o ai pedoni;

- di norma il percorso pedonale deve essere assicurato preferibilmente lungo gli edifici, sono ammesse soluzioni diverse nei casi in cui il transito pedonale possa avvenire comunque lungo percorsi protetti in corrispondenza di piazze, slarghi, che verranno comunque valutate in sede di esame di istanza.
- non è comunque consentito installare dehors o parti di essi su sede stradale soggetta a divieto di sosta o interessata dalla fermata di mezzi di trasporto pubblici.
- il dehors non deve occultare la vista di targhe, lapidi o cippi commemorativi autorizzati dal Comune.
- non è consentito realizzare dehors sul lato opposto della strada a quello dove si trova l'esercizio, salvo che nelle aree pedonali, nelle zone a traffico limitato e in caso di strade classificate come di viabilità marginale di servizio o locali ai sensi del Codice della Strada, sempre che ciò sia compatibile con la sicurezza della circolazione e con l'igiene degli alimenti.
- l'installazione dei dehors potrà essere consentita in carreggiata o in area di sosta soggetta a ticket a condizione che l'installazione non crei pericolo o intralcio alla viabilità e non incida negativamente sul carico urbanistico e previo parere degli uffici competenti.
- l'ingombro del manufatto deve essere tale da mantenere liberi da qualsiasi tipo di occupazione gli spazi necessari al traffico dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia, oltre che dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani ed altri mezzi di trasporto pubblico. Comunque la larghezza di detti spazi non deve essere inferiore a mt. 3,50 lineari.
- il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile ai soggetti diversamente abili.
- l'occupazione non è consentita su aree destinate a posteggio di attività di commercio su aree pubbliche.
- tutti gli elementi che costituiscono il dehors, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, anche il fissaggio deve preferire puntoni e/o ganci che non pregiudichino l'esistente. Una volta rimosso il dehors, tutto deve essere ripristinato a carico dell'esercente.
- Le strutture ed i manufatti dei dehors devono essere dimensionati, realizzati ed installati per poter resistere all'azione degli agenti atmosferici, e devono essere tali da garantire la pubblica incolumità. In particolare per quelli di tipo chiuso è necessario ottemperare agli eventuali adempimenti di legge in materia di sicurezza strutturale.

Art. 8 – DIVIETI

E' assolutamente vietata qualsiasi forma di pubblicità su dehors ed elementi pertinenziali d'arredo (es. ombrelloni, tavoli e sedie), fatta eccezione per l'insegna del correlato esercizio pubblico eventualmente posto di fronte al dehors (caso in cui il dehors è posto sul lato opposto della strada rispetto all'esercizio).

Nel dehor non possono essere collocati impianti sonori ed apparecchi da gioco e da intrattenimento.

L'area occupata dai dehors è destinata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande o consumo sul posto di alimenti prodotti da artigiani e non può essere adibita ad usi impropri.

Dovranno esser sempre garantiti camminamenti di almeno 1,50 mt, per consentire l'ingresso alle altre attività commerciali e/o residenziali.

L'installazione dei dehors non dovrà ostacolare il regolare flusso delle acque meteoriche, es. coprire tombinature o canaline preesistenti, o comunque non dovrà interferire con nessuna opere di urbanizzazione preesistente salvo autorizzazione da parte dell'ufficio competente.

E' vietato installare pedane e collocare ombrelloni sotto i portici.

Art. 9 – ORARI

L'utilizzo dei dehors è consentito, di norma, per l'orario di apertura dell'esercizio; è tuttavia facoltà del comune ridurre l'orario di fruizione del dehor, in relazione all'ambito in cui lo stesso è inserito e, in particolare, in ragione del disturbo che può arrecare al riposo ed alla quiete del vicinato.

Durante l'orario di chiusura dell'esercizio e in occasione della chiusura per ferie, tavoli e sedie dovranno essere custoditi o mediante l'utilizzo di strumenti che ne impediscano l'uso o ritirandoli in luogo privato chiuso. Dovrà essere altresì impedito l'accesso ai dehors chiusi, gli ombrelloni dovranno essere chiusi o rimossi durante la notte e le tende dovranno essere riavvolte.

Art. 10 – PROCEDURA INSTALLAZIONE DEHORS. CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI SUOLO

Il titolare che intenda collocare un dehor di qualsiasi natura (aperto, delimitato o chiuso) e di qualsiasi carattere (stagionale o permanente), dovrà presentare formale domanda di concessione per l'occupazione di suolo pubblico presso l'ufficio S.U.A.P., presente sul portale impresainungiorno.gov.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Dehor aperto: Documentazione fotografica a colori che dimostri il punto di collocazione e l'ambiente circostante, Planimetria generale del contesto in cui si inserisce il dehor e Relazione descrittiva degli arredi (materiali, quantità e colori);
- Dehor delimitato e/o chiuso: Documentazione fotografica a colori che dimostri il punto di collocazione e l'ambiente circostante, Planimetria generale del contesto in cui si inserisce il dehor e Progetto di sistemazione delle strutture comprensivo di relazione descrittiva degli arredi (materiali, quantità e colori) in scala adeguata.

Nel caso di dehor chiuso e/o delimitato con presenza di strutture che necessitano di apposito titolo edilizio, contestualmente alla richiesta di concessione di occupazione suolo pubblico e prima della realizzazione della struttura fisica, dovrà essere presentata idonea pratica edilizia presso il S.U.E., competente per la vigilanza per l'attività urbanistico-edilizia del territorio comunale. Il titolo abilitativo edilizio – da acquisire nei termini di legge - dovrà essere preceduto da istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata nel caso di sussistenza del vincolo di cui al d.lgs. 42/2004.

Il procedimento amministrativo delle domande di concessione è concluso con provvedimento espresso del Responsabile di Struttura competente entro i termini di seguito indicati, decorrenti dal giorno del ricevimento della domanda:

- 30 giorni per l'installazione di dehor di tipo aperto;
- 60 giorni per quelli di tipo delimitato e chiuso.

L'ufficio incaricato del procedimento si avvale della collaborazione degli altri uffici comunali competenti per gli accertamenti ed i pareri necessari. I predetti termini sono sospesi per i periodi occorrenti all'acquisizione dei pareri obbligatori.

L'Amministrazione Comunale (Uffici competenti) potrà disporre l'effettuazione di verifiche e sopralluoghi per accertare che lo stato dei luoghi corrisponda a quanto dichiarato in sede di presentazione di istanza.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni in materia di procedimento amministrativo previste dalle leggi vigenti.

ART. 11 – DURATA

La durata massima dell'autorizzazione per i dehors è stabilita come segue:

- 180 giorni nell'anno solare per i dehors di tipo stagionale;
- 1 anno, rinnovabile fino ad un massimo di anni 3 per i dehors aperti e/o delimitati di tipo permanente. In caso di domanda di rinnovo sarà necessario presentare specifica richiesta per il tramite del portale impresainungiorno.gov.
- 3 anni, rinnovabili fino ad un massimo di anni 9 per i dehors chiusi di tipo permanente. In caso di domanda di rinnovo sarà necessario presentare specifica richiesta per il tramite del portale impresainungiorno.gov.

ART. 12 – RINNOVO

In occasione di rinnovo della concessione di occupazione suolo pubblico, il titolare dell'esercizio dovrà presentare formale istanza, almeno 30 giorni prima della scadenza per i dehors aperti e/o delimitati e almeno 60 giorni prima della scadenza per i dehors chiusi.

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Documentazione fotografica a colori che dimostri il punto di collocazione e l'ambiente circostante;
- Dichiarazione attestante la totale conformità del dehor rispetto a quello precedentemente autorizzato.

Costituisce causa di diniego per il rilascio del rinnovo della concessione l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per i debiti inerenti al pagamento dei canoni e dei tributi dovuti.

In caso di sovrapposizione in termini territoriali di richieste, avrà la priorità il locale con proiezione diretta sull'area pubblica oggetto di richiesta, l'analisi verrà effettuata al momento del rinnovo della concessione; in caso di richieste non autorizzabili contemporaneamente, varrà il principio di turnazione, l'analisi verrà effettuata al momento della scadenza definitiva massima della concessione.

ART. 13 – DEPOSITO CAUZIONALE

Il rilascio della concessione, nel caso di installazione di dehor chiuso, comporta la stipula di apposita polizza fidejussoria, bancaria o assicurativa, a favore del Comune finalizzata alla rimessa in pristino dell'area in via sostitutiva del soggetto inadempiente. L'importo della fidejussione, calcolato al mq, sarà stabilito annualmente con apposita delibera di Giunta Comunale, in fase di prima approvazione l'importo sarà pari a 150 €/mq.

ART. 14 – MANUTENZIONE DEGLI ELEMENTI E DANNI ARRECATI A TERZI

Tutte le componenti dei dehors e le aree immediatamente circostanti devono essere mantenute sempre in ordine, pulite e funzionali.

Tutte le strutture dovranno essere sottoposte a manutenzione periodica, ad esclusiva cura e responsabilità del titolare della concessione. Qualora vengano meno, a seguito di incuria, le caratteristiche tali da garantire il decoro e la sicurezza degli spazi, l'ufficio competente ordinerà l'immediata rimozione della struttura. Il titolare

della concessione è responsabile civilmente per tutti i danni arrecati a terzi in ragione della struttura installata, pertanto è necessaria adeguata copertura assicurativa.

In caso di inottemperanza, l'Amministrazione Comunale (Uffici competenti), previa verifica dell'inadempienza ed esperita specifica diffida, procederà d'ufficio al ripristino delle condizioni con successivo conseguente addebito a carico dell'esercente, di tutte le spese relative, fatta comunque salva e riservata ogni altra ragione per danni cagionati a terzi.

ART. 15 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE PER MOTIVI DI INTERESSE PUBBLICO

La concessione può essere sospesa per motivi di interesse pubblico, nel seguente caso:

- in caso di manifestazioni e ogniqualvolta nell'area interessata debbano effettuarsi lavori per l'esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione dello stabile ove ha sede l'attività. In tal caso, il responsabile preposto al rilascio della concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi ed allestimenti, con rimozione a carico dell'esercente. Tale comunicazione, qualora non comporti revoca della concessione, dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso per i dehors aperti e/o delimitati e 30 giorni in caso di dehor chiuso. In caso di motivata urgenza la comunicazione può avvenire con almeno 3 giorni di preavviso per i dehors aperti e/o delimitati e 10 giorni in caso di dehor chiuso.

I costi di rimozione e riallestimento saranno a carico del Concessionario, senza possibilità per l'esercente di richiedere indennizzi o risarcimenti al Comune.

Nel caso di revoca del titolo abilitativo per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente, proporzionalmente al periodo di mancata occupazione.

In caso di mancata ottemperanza alla richiesta di rimozione degli allestimenti, il Comune potrà procedere d'ufficio e le relative spese saranno poste a carico dell'esercente, oltre alle eventuali sanzioni previste dai regolamenti vigenti.

ART. 16 – REVOCA E SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE PER ALTRI MOTIVI

La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- mancanza di manutenzione che comporti nocumento al decoro, alla nettezza urbana e/o pericolo per le persone e/o le cose, e/o siano venute meno le condizioni igienico/sanitarie;
- gli elementi d'arredo non vengano ritirati e custoditi come previsto nel presente regolamento;
- i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico/estetica posseduti al momento del rilascio dell'atto d'assenso.

Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento della sospensione.

Il titolo abilitativo potrà esser revocato qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- al dehor autorizzato siano apportate sensibili modifiche rispetto al progetto approvato;
- le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
- in caso di mancato pagamento, anche di una sola annualità, del canone o degli altri oneri dovuti;
- nel caso di mancato invio della richiesta di rinnovo;

- in caso di reiterazione delle violazioni oggetto di provvedimento della sospensione.

I provvedimenti di sospensione e di revoca sono adottati dal soggetto preposto al rilascio del titolo abilitativo, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.

In caso di revoca della concessione di occupazione suolo pubblico, decadrà il titolo abilitativo edilizio.

Il mutamento di tipologia d'attività, diverse da quelle contemplate dal presente regolamento, comporta la decadenza dei titoli abilitativi del dehor.

Si incorre nella decadenza del titolo concessorio qualora l'occupazione non venga effettuata entro 6 mesi dalla data di decorrenza della concessione stessa.

ART. 17 – SANZIONI

Chi occupa abusivamente il **suolo stradale** senza concessione, o avendo ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni relative alla viabilità, è punito con le sanzioni previste e disciplinate dal Nuovo Codice della Strada.

Per le occupazioni abusive dello **spazio pubblico** si applica un'indennità pari al canone maggiorato al 50%.

Nel caso di occupazione richiesta per dehors di tipo aperto e/o delimitato ma, realizzato chiuso, si applica un'indennità pari al canone maggiorato al 30%.

Se l'occupazione abusiva è realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, l'importo dell'indennità è calcolato a partire dal giorno della loro installazione; nel caso in cui non sia accertabile l'occupazione abusiva si presume effettuata dal 30esimo giorno antecedente quello in cui è stata accertata la violazione.

Il pagamento dell'indennità e della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al comma successivo, è dovuto anche dal concessionario che effettui un'occupazione eccedente dai limiti dimensionali previsti dalla concessione. In tal caso l'indennità è commisurata alla sola parte del suolo pubblico occupata in eccedenza rispetto a quella concessa.

Per le occupazioni abusive delle aree pubbliche non appartenenti al demanio stradale e per ogni altra violazione delle norme del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di euro 100 ad un massimo di euro 400, secondo quanto previsto dall'art.7/bis del d.lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 12/01/2011 e s.m.i. e con le procedure di cui alla L. 689 del 24/11/1981 s.m.i. ed al D. Lgs. n. 150 del 01/09/2011 e s.m.i.

Nel momento in cui viene accertata e contestata una violazione che comporti la necessità di un ripristino immediato, l'agente accertatore disporrà – nello stesso verbale di accertamento – il ripristino entro il termine di 10 giorni, salvo il caso in cui siano necessarie ulteriori autorizzazioni da parte dei competenti uffici.

ART. 18 – CANONE UNICO

Per la definizione del canone da corrispondersi per l'occupazione del suolo pubblico, si rinvia al Regolamento sul canone unico vigente.

ART. 19 – TASSA SUI RIFIUTI

Per la definizione della Tassa sui Rifiuti da corrispondersi per l'occupazione del suolo pubblico, si rinvia al Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.) vigente.

ART. 20 – CHIOSCHI

La collocazione del chiosco sarà di norma concessa quando l'inserimento del manufatto nell'ambiente, oltre ad essere seriamente motivato da giustificazioni funzionali, costituirà elemento di valorizzazione dell'ambito urbano e dei singoli elementi architettonici prossimi all'installazione proposta.

Le disposizioni previste per i dehors chiusi sono applicabili anche ai chioschi in quanto compatibili, ad eccezione di quanto sotto prescritto:

- le aree destinate ad occupazione con chioschi su suolo pubblico e le relative tempistiche sono assegnate mediante selezione pubblica;
- l'individuazione delle suddette aree è operata mediante apposito strumento di programmazione approvato dal consiglio comunale;

La collocazione del chiosco non verrà concessa:

- dove la sua presenza precluda in tutto o in parte visuali prospettiche attestanti su monumenti o composizioni spaziali di pregio;
- dove occorra garantire e valorizzare la leggibilità di segni urbanistici ed edilizi qualificanti particolari vicende storiche d'impianto e di trasformazione edilizia;
- se addossato o ancorato all'edificato;
- in adiacenza ad aree destinate anche se solo stagionalmente a dehors e in spazi già assegnati all'esercizio di commercio su aree pubbliche;

La concessione dell'occupazione di suolo pubblico mediante chiosco anche se rilasciata secondo le norme del presente regolamento, non costituisce titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione commerciale ai sensi della normativa vigente. La realizzazione del manufatto è subordinata all'ottenimento del titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività commerciale.

ART. 21 – NORME TRANSITORIE

Entro e non oltre 90 giorni, per i dehors di tipo aperto e delimitato, ed entro 180 giorni per i dehors chiusi, dall'entrata in vigore del presente Regolamento tutti gli esercizi con occupazioni di suolo in essere dovranno ripresentare regolare domanda, secondo la procedura stabilita dal presente regolamento.

Per tutto quanto non trattato dal presente Regolamento si applicano i principi, in quanto compatibili, di cui all'art. 7 ed all'appendice A del presente.

ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano a far tempo dal 01/01/2022.

APPENDICE A – ABACO DELLE CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI

Il presente abaco disciplina in maniera puntuale le caratteristiche degli elementi utilizzabili per l'allestimento dei dehors e dei chioschi.

Tutti gli elementi utilizzati devono essere realizzati con materiali di tipo ignifugo, certificato ai sensi della normativa vigente e preferibilmente con materiali ecologici e riciclabili o riciclati, eventuali elementi di copertura devono essere certificati in ordine alla resistenza ai sovraccarichi accidentali definiti dalla legge.

Su tutti gli elementi non sono ammessi messaggi pubblicitari, ad eccezione di quanto previsto dal presente Regolamento.

I colori utilizzati per tutti gli elementi possono essere combinati a scelta del progettista, in relazione alle caratteristiche del contesto. In caso di adiacenza con altro dehor dovrà essere garantita l'omogeneità tra le caratteristiche e le cromie utilizzate.

I tavolini e le sedute dovranno avere strutture in metallo, legno o materiale plastico innovativo e piani di appoggio in metallo, legno, pietra o materiale plastico innovativo.

Gli ombrelloni e tende sono costituiti da un sostegno portante, da un basamento e da una capote. Il sostegno è in legno o metallo; il basamento, in legno, metallo o pietra, è appoggiato al suolo in unico punto, che non deve essere esterno all'area di pertinenza del dehor; le capote sono realizzate in tela di cotone eventualmente plastificata ed impermeabile, opaca e hanno geometrie regolari preferibilmente con tonalità bianca/panna/grigia o comunque chiara.

Le pedane sono realizzate per regolarizzare pavimenti dei dehors o per renderli complanari al livello del principale piano di calpestio dell'area ove sono allestiti (piazza, strada o marciapiede). Quando, per le ragioni sopra indicate (regolarizzazione di pavimenti o complanarità a percorsi pedonali), lo spessore della pedana supera i 15 cm sono obbligatori elementi di delimitazione laterali. Gli elementi di delimitazione vengono realizzati per fornire comfort agli utenti per separare i dehors dalle strade carrabili o dalle aree di sosta.

E' vietato installare pedane e collocare ombrelloni sotto i portici.

Le pedane hanno il piano di calpestio in legno (o altro materiale simile) e le strutture di appoggio in legno o metallo, inoltre, hanno spessori modesti, ovvero non possono superare i 50 cm di altezza misurati dal piano stradale di appoggio, con lati chiusi e non devono costituire barriera architettonica.

Le delimitazioni possono essere strutture a telaio in legno o metallo di altezza non superiore ad 1 mt. In presenza di pedana l'altezza è misurata dal suo piano.

Le delimitazioni possono essere definite da fioriere in legno, metallo, pietra o terracotta prediligendo essenze locali che non ostacolino la visuale.

Le chiusure perimetrali (pannellature) possono essere elevate da mt 1 a mt 1,60 di altezza complessiva di tutta la struttura e dovranno essere realizzate in materiale trasparente, in cristallo temperato o policarbonato trasparente non opacizzante o vetro antinfortuno.

Le strutture coperte possono avere sistemi di sostegno con montanti appoggiati al suolo, realizzati in legno, ferro e/o alluminio. L'altezza massima non può superare i mt. 3,50 al colmo della copertura.

Le coperture sono realizzate in materiale tessile, eventualmente plastificato ed impermeabile e opaco preferibilmente con tonalità bianca/panna o comunque chiara. Le coperture possono essere realizzate piane o ad una sola falda inclinata.

Oltre agli elementi costitutivi, sopra descritti, sono considerati elementi accessori ai dehors esclusivamente i corpi illuminanti e gli apparecchi per il riscaldamento.

I chioschi potranno essere di forme differenti e dovranno possedere abitacolo iscrivibile di una superficie massima di mq. 25 e con riguardo allo sviluppo in altezza non dovranno superare né con la struttura, né con sovrastruttura (illuminazione, elementi pubblicitari, ecc...), l'altezza di mt. 4,50.